



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Silvia Giani	Presidente
Idamaria Chieffo	Giudice Relatore
Lorena Casiraghi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21408/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dell'avv. Michela MAGGI ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza del Liberty, 8 presso il predetto difensore;

- parte attrice

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1* e *Controparte_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo GINEVRA e Andrea MARCHETTI, elettivamente domiciliati in Milano, Corso di Porta Vittoria, 5, presso i predetti difensori;

Oggetto: tutela dei modelli art. 31 ss c.p.i.

Conclusioni

Conclusioni nell'interesse dell'attore;

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta,

IN VIA PRELIMINARE

1. previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inapplicabilità alla presente controversia della clausola arbitrale del punto 9 del contratto concluso tra CP_1 ed il sig. Parte_1 il 1° luglio 2004 e, per l'effetto, riconoscere la propria competenza su tutte le domande proposte da Parte_1

NEL MERITO

- 2. accertare e dichiarare la paternità di Parte_1 dei modelli MN2542 + MN2543 e MN2547 + MN2548;*
- 3. condannare CP_1 e il sig. CP_2 in solido tra loro, al pagamento delle royalties dovute a Parte_1 come da contratto, in misura pari al 3 % dei ricavi della vendita dei modelli MN2542 + MN2543 e MN2547 + MN2548, così come quantificata a seguito di esibizione di scritture contabili di CP_1 o, in subordine, procedendo a valutazione equitativa;*
- 4. inibire l'attribuzione di paternità al sig. Controparte_2 dei modelli di cui al precedente punto sub 2;*
- 5. fissare una somma dovuta da CP_1 per ogni violazione o inosservanza della predetta inibizione constatata successivamente alla sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della medesima, in misura pari ad Euro 100,00;*
- 6. condannare CP_1 e il sig. CP_2 in solido tra loro al risarcimento del danno derivato dalla violazione del diritto morale di paternità dei modelli di cui sopra in misura pari a Euro 20.000,00 o, in subordine, la maggiore o minor somma determinata dal giudice in via equitativa;*

IN VIA ISTRUTTORIA

- 7. Ordinare a CP_1 l'esibizione delle scritture contabili, ivi comprese le fatture, relative alle vendite dei modelli di maniglie di cui al precedente punto sub 2;*
- 8. Ammettere la Consulenza tecnica d'ufficio affinché risponda al seguente quesito:*

“i modelli MN2542 + MN2543 e MN2547 + MN2548, attribuiti dal catalogo alla paternità di CP_2 presentano forme, tecniche di produzione e materiali corrispondenti a quelli dei modelli MN2006 + MN2007 e MN2024 + MN2027 disegnati in precedenza da Parte_1 per CP_1 ”.

In ogni caso con vittoria di spese oltre rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”

Conclusioni nell'interesse dei convenuti CP_1 e Controparte_2

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione, produzione e conclusione, così giudicare:

In via preliminare:

1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, a pronunciarsi sulle domande formulate dal sig. Parte_1 tenuto conto della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto 1° luglio 2004 tra le parti.

Nel merito:

2) rigettare tutte le domande formulate dal sig. Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

3) rigettare tutte le istanze istruttorie svolte dall'attore;

4) ammettere, occorrendo, i capitoli di prova per testi formulati dai convenuti nella memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.

In ogni caso:

5) con vittoria di spese e di compensi di difesa.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio CP_1 e Controparte_2 per l'accertamento della paternità dei modelli delle maniglie con codice MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548 prodotte e commercializzate dalla società CP_1 e per la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle *royalties* nella misura del 3% dei ricavi della vendita dei suddetti articoli, importo da quantificare in corso di causa anche in via equitativa. L'attore ha, inoltre, chiesto di

inibire ai convenuti l'attribuzione della paternità delle medesime maniglie a CP_2 fissando una penale pari a € 100,00 per ogni violazione dell'inibitoria, e di condannare CP_1 e CP_2 in solido, al risarcimento del danno da violazione del diritto morale, da liquidarsi in € 20.000,00 o nella diversa misura determinata dal Tribunale in via equitativa.

1.1. In fatto, l'attore ha esposto:

- di essere un noto *designer* specializzato nel *design* di componenti di arredamento;
- che la convenuta CP_1 si occupa della progettazione e della realizzazione di maniglie o pomoli (pomelli) e che il convenuto CP_2 è anche egli un *designer* oltre che legale rappresentante della società CP_1
- con contratto stipulato in data 01/07/2004 (doc. B1), integrato in data 06/06/2012 (doc. B2), CP_1 ha incaricato Parte_1 della progettazione e dell'assistenza alla realizzazione delle maniglie identificate dai codici inseriti nel contratto e nel successivo *addendum*;
- il contratto, qualificato come “*contratto d’opera autonoma*”, prevedeva un corrispettivo in forma *royalty* (pari al 3 %) sulle vendite dei modelli disegnati da Parte_1 (art. 4 contratto) e l'acquisizione da parte di CP_1 dei risultati della progettazione di Parte_1 anche riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, per tutta la durata dell'incarico (art. 7 contratto);
- Parte_1 ha dato esecuzione al contratto realizzando, tra l'altro, i modelli di maniglie MN 2006, MN 2007, MN CP- e MN CP- inseriti nei cataloghi CP_1 (doc. C1, C2 e C3);
- nel corso del rapporto CP_1 ha corrisposto all'attore *royalties* per complessivi € 183.927,63 (doc. D attore), di cui *royalties* per € 3.851,16 riferite ai modelli MN 2006 e MN 2007 e *royalties* per € 9.743,85 riferite ai modelli MN CP- e MN CP- per cui è causa;
- tuttavia, in violazione dei diritti dell'attore, CP_1 ha inserito nei propri cataloghi le maniglie dei modelli MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548, costituenti “modeste elaborazioni” dei modelli MN 2006,

MN 2007, MN ^{CP-} e MN ^{CP-} disegnati dall'attore, attribuendone la paternità a ^{CP_2} (doc. F attore);

- secondo quanto allegato nel parere “*pro veritate*” redatto in data 02/04/2020 dalla dott.ssa ^{Persona_1} [...] (doc. G attore), i modelli MN 2547 e MN 2548, associati nel catalogo al nome del *designer* ^{CP_2} presentano forme, tecniche di produzione e materiali corrispondenti ai modelli MN 2006 e MN 2007 in precedenza disegnati da ^{Parte_1} in particolare, i modelli ^{CP_2} presentano soltanto alcune varianti di materiali di rivestimento (in pelle/Alcantara nei modelli ^{CP_2} senza modificare le caratteristiche progettuali e costruttive dei modelli ^{Parte_1} parimenti, i modelli MN 2542 e MN 2543 in vetro attribuiti a ^{CP_2} presentano forme, tecniche di produzione e materiali corrispondenti a quelli dei modelli MN ^{CP-} e MN ^{CP-} precedentemente disegnati da ^{Parte_1} per ^{CP_1} dai quali si distinguono per l'aggiunta di una decorazione applicata sulla superficie retrostante della lastra in vetro, che non modifica le caratteristiche progettuali e costruttive dei modelli disegnati dall'attore.

1.2. Osserva l'attore che i modelli MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548, in quanto mere varianti e modifiche dei modelli (MN 2006, MN 2007, MN ^{CP-} e MN ^{CP-}) disegnati dall'attore per conto di ^{CP_1} avrebbero dovuto essere previamente approvati dal *designer*, in virtù delle previsioni contrattuali *inter partes*; inoltre, l'attribuzione della paternità di tali modelli a un diverso *designer* aveva cagionato all'attore un danno da lucro cessante, pari alla percentuale delle *royalties* correlate alle vendite delle maniglie MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548, richiamando sul punto la previsione pattizia di cui all'art. 2, lettera c), del contratto, secondo cui le modifiche ai modelli disegnati da ^{Parte_1} “*non potranno in nessun caso essere considerate come un apporto della Mandante e non implicheranno quindi nessuna variazione dei compensi dovuti*”.

1.3. L'attore ha, quindi, dedotto in diritto che: a) ^{CP_1} si è resa responsabile di un illecito contrattuale per mancata corresponsione delle *royalties* sulla vendita delle maniglie MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548 – varianti non autorizzate dei modelli dallo stesso progettati – per la cui quantificazione ha chiesto

l'esibizione in giudizio delle scritture contabili di CP_1 o, in subordine, di procedersi in via equitativa; b) i fatti contestati a CP_1 nel presente giudizio costituivano anche illecito extracontrattuale sotto il profilo: (i) del mancato riconoscimento della paternità dei modelli ex art. 38 c.p.i., mediante la loro attribuzione a un altro *designer*, essendo sul punto irrilevante che il committente/mandante abbia nel caso di specie rinunciato alla registrazione del modello; (ii) della violazione del diritto morale d'autore tutelato dall'art. 20 l.d.a. Con riguardo agli illeciti sub b), l'attore ha chiesto di inibire l'ulteriore prosecuzione dell'illecito, consistente nell'attribuzione a CP_2 della paternità dei modelli delle maniglie per cui è causa, e di condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno reputazionale derivante dal mancato riconoscimento della propria opera, quantificato in € 20.000,00, pari a quanto percepito dall'attore per la collaborazione prestata a favore di CP_1 in qualità di *designer* e di *art director* nel periodo 2004-2013.

2. Costituendosi ritualmente in giudizio, CP_1 e Controparte_2 hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto *inter partes* e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto osservando che CP_1 non aveva imitato o modificato le maniglie ideate da Parte_1 peraltro ancora pubblicizzate dalla convenuta sui propri cataloghi e commercializzate, ma si era limitata a realizzare aggiornamenti e varianti di altre maniglie ideate e realizzate dalla stessa CP_1 in data anteriore all'avvio della collaborazione con l'attore o, comunque, alla realizzazione dei modelli MN2006, MN2007, MN2024, MN2027 da parte dell'attore.

2.1. Contestando le allegazioni contenute nel parere *pro veritate* depositato dall'attore, i convenuti hanno rilevato che:

- la maniglia MN 2543 rappresenta una semplice variante delle maniglie a base quadrata ideate da CP_1 verso la fine degli anni '90 e che CP_1 produce e commercializza da oltre venti anni (cfr. ad esempio i modelli MN 1051Z e MN 1107Z); inoltre, mentre, la maniglia MN CP_ ideata da Parte_1

presenta una base rettangolare ed è realizzata in vetro trasparente, il modello MN 2543 attribuito a

Parte_2 presenta una base quadrata e non è realizzato in vetro trasparente;

- le maniglie MN 2547 e MN 2548 costituiscono un semplice aggiornamento di alcune maniglie quadrate e rettangolari ideate da **CP_1** verso la fine degli anni '90 e che **CP_1** produce e commercializza da oltre venti anni in diversi materiali (cfr., ad esempio, i modelli MN 1051Z e MN 958Z); in particolare tali maniglie vengono oggi proposte da **CP_1** con rivestimenti in alcantara e in pelle, materiali di uso comune nel settore e che **CP_1** utilizza da decenni;
- la maniglia MN 2542 costituisce un semplice aggiornamento delle maniglie rettangolari con base rettangolare che **CP_1** commercializza da oltre venti anni (modelli MN 1139 e MN 1034) e che vengono oggi proposte con materiali differenti rispetto a quelli utilizzati nelle precedenti varianti; inoltre, la maniglia presenta significative differenze rispetto alla maniglia MN 2024 ideata da **[...]**

Parte_1

Con riguardo alle ulteriori domande dell'attore, parte convenuta ha rilevato che:

- **CP_1** non aveva alcun interesse ad appropriarsi del lavoro svolto da **Parte_1** in quanto le maniglie MN 2006, MN 2007, MN 2004 e **CP_5** hanno avuto scarsissimo riscontro presso il pubblico e hanno consentito a **CP_1** di realizzare fatturati modesti, come dimostrano le *royalties* maturate da **Parte_1** dal 2004 ad oggi e pari: ad € 3.851,16 per i modelli MN2006 e MN 2007, e ad € 9.743,85 per i modelli MN **CP_-** e MN **CP_-**, secondo quanto i dati forniti dallo stesso attore (v. pag. 3 atto di citazione);
- non ricorrono i presupposti per la tutela dei modelli di maniglia realizzati da **Parte_1** come modelli ex art. 38 c.p.i. o come opere protette dal diritto d'autore;
- in virtù dell'art. 2, lettera e) del contratto, l'indicazione del nominativo del progettista è meramente facoltativa, sicché **CP_1** non era obbligata ad indicare il nome dell'attore **Parte_1** quale progettista delle maniglie dallo stesso ideate; nel caso di specie era, inoltre, corretta e legittima l'indicazione del

nominativo del diverso soggetto (**Parte_2**) che ha ideato e progettato i diversi modelli di maniglia MN 2542, MN 2543, MN 2547 e MN 2548.

2.2. I convenuti hanno, quindi, eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno reputazionale, osservando che: i modelli ideati da **Parte_1** continuano ad essere regolarmente commercializzati da **CP_1** con l'indicazione del nome del *designer*, sicché l'attore non ha perso “*occasioni di visibilità presso gli ambienti interessati*”; i modelli oggetto di causa non sono stati ideati dall'attore, ma da terzi; in ogni caso, sulla base degli accordi *inter partes* **CP_1** non aveva alcun obbligo di indicare nei propri cataloghi, materiale pubblicitario, etc., il nome del *designer* **Parte_1**. Anche la quantificazione operata dall'attore (€ 20.000,00), risultava eccessiva ed “abnorme” considerato che ammontare delle *royalties* (€ 13.595,01) maturate dall'attore dal 2004 ad oggi.

Infine, la difesa dei convenuti ha evidenziato che nessuna responsabilità poteva essere personalmente attribuita al Sig. **CP_2** quale amministratore della società **CP_1**.

3. All'udienza di prima comparizione e trattazione, l'attore ha eccepito la nullità della clausola arbitrale in quanto indeterminata; nei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la parte ha osservato che la clausola arbitrale riguardava solo “le controversie relative all'interpretazione” dell'incarico e non anche le controversie riguardanti la sua esecuzione. Peraltro, lo stesso contratto indicava come foro esclusivo il Tribunale di Monza, non adito dalla parte per attrazione della competenza nella sede del Tribunale delle imprese di Milano; la clausola sul foro esclusivo era segno del fatto che le parti non avessero inteso demandare agli arbitri tutte le controversie derivanti dal contratto. Inoltre, l'attore ha precisato di aver dedotto nel presente giudizio la violazione dei diritti sul disegno industriale delle maniglie e del diritto d'autore in quanto illeciti extracontrattuali, mentre la domanda di pagamento delle *royalties* per i modelli illecitamente commercializzati da **CP_1** era “strettamente consequenziale al mancato riconoscimento di paternità dei modelli **Parte_1**”. Ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie difese ed eccezioni producendo documentazione a sostegno. In particolare, parte convenuta ha depositato

documentazione, disegni e progetti volti a comprovare che le forme delle maniglie realizzate dall'attore su incarico di **CP_1** erano già parte del patrimonio della società, così come la previsione di una finitura in cuoio (tra i molti, cfr. doc. 6). Parte attrice, di contro, ha chiesto: (a) disporsi una c.t.u. al fine di verificare se “i modelli MN2542 + MN2543 e MN2547 + MN2548, attribuiti dal catalogo alla paternità di [...] **CP_2** presentano forme, tecniche di produzione e materiali corrispondenti a quelli dei modelli MN2006 + MN2007 e MN2024 + MN2027 disegnati in precedenza da **Parte_1** per **CP_1** ; (b) ordinarsi alla società **CP_1** l'esibizione delle “scritture contabili, comprese le fatture relative alle vendite dei modelli di maniglie MN2542 + MN2543 e MN2547 + MN2548”. All'udienza del 14/09/2021, fissata per la discussione sulle istanze istruttorie, le parti concordavano “sul fatto che non vi è contestazione sulla circostanza della datazione dei disegni, ma unicamente sulla rilevanza di tali anteriorità”; quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alle domande svolte dall'attore. Mutato il giudice istruttore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/10/2023; cambiato nuovamente il magistrato assegnatario, è stata fissata una nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 16/07/2024 e successivamente all'11/03/2025. Mutato nuovamente il giudice istruttore, a seguito di un breve differimento, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 10/06/2025 e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. Così ripercorsi i fatti di causa, ritiene il Collegio che l'eccezione svolta dalla parte convenuta, circa l'incompetenza del Tribunale adito attesa la clausola compromissoria prevista dall'art. 9 del contratto, non meriti di essere accolta. La clausola menzionata, rubricata “risoluzione delle controversie”, così dispone: “le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente incarico saranno devolute al giudizio di tre arbitri liberi, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo”. Lo stesso contratto prevede anche una clausola sulla competenza territoriale stabilendo che “per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Monza”. Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione della clausola in esame come

arbitrato rituale, da cui deriva l'incompetenza del giudice ordinario, ovvero, come arbitrato irrituale, da cui deriva l'improponibilità della domanda (Cass. 12058/2022), ai fini del presente giudizio si osserva che l'attore ha lamentato una pretesa contraffazione dei modelli dallo stesso realizzato per conto della società **CP_1** oltre che la violazione di diritti autorali in relazione al medesimo modello per aver la convenuta prodotto e commercializzato, senza il consenso dell'autore, modelli di maniglia che ne costituivano una "mera variante". In questo contesto, il riferimento alla misura della *royalty* contrattualmente prevista non è idoneo a qualificare la domanda come domanda di inadempimento contrattuale o di esatto adempimento, ma funge da criterio per la quantificazione del danno da lucro cessante derivante dalla illecita modifica del modello e dalla sua commercializzazione. Ne consegue che, anche a voler ritenere che la clausola compromissoria, sebbene letteralmente limitata alle sole controversie "relative all'interpretazione del presente incarico", possa essere riferita anche alle controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, nel caso di specie, il contratto costituisce unicamente un "presupposto storico" delle domande, le quali non hanno la loro *causa petendi* nelle previsioni pattizie, ma nell'allegazione di un illecito extracontrattuale (in tal senso, Cass. 6927/2026).

Considerando che il presente giudizio ha per oggetto l'esercizio di diritti di proprietà industriale su disegni e modelli, di cui l'attore rivendica la paternità ex art. 38 c.p.i., ovvero ex art. 20 l.d.a., la presente controversia è stata correttamente radicata innanzi il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4, comma 1, del D.lgs. n.168/2003.

5. Venendo al merito della controversia, le domande dell'attore non meritano di essere accolte non avendo la parte fornito adeguata prova del diritto azionato nel presente giudizio con riguardo agli specifici elementi che caratterizzano le soluzioni tecniche e progettuali delle maniglie realizzate dal **Parte_1** su incarico di **CP_1** ed essendosi la parte limitata a proporre un raffronto basato su fotografie estratte da un catalogo, riguardanti il prodotto finito e montato, che non consentono di apprezzare gli elementi progettuali né delle maniglie oggetto del contratto *inter partes* – elementi che la parte avrebbe dovuto

provare con il deposito dei disegni tecnici ed eventualmente dei prototipi al fine di fornire una precisa allegazione degli elementi qualificanti i modelli realizzati – né delle maniglie in asserita contraffazione, non avendo la parte depositato esemplari, né formulato istanze volte all’acquisizione della documentazione progettuale. Al riguardo si osserva che l’incarico conferito dalla convenuta **CP_1** aveva ad oggetto non tanto elementi esteriori delle maniglie ma la loro “progettazione” e la predisposizione di “dati tecnici” necessari per la realizzazione delle stesse. La stessa consulenza di parte fa genericamente riferimento ad una sostanziale identità non solo di forme, ma anche di tecniche di produzione e di materiali. Elementi identificativi che, con riguardo alle maniglie progettate da **Parte_1** non sono stati in alcun modo allegati e documentati. A fronte di tali carenze assertive, la convenuta ha prodotto disegni tecnici riguardanti la progettazione di maniglie dalla forma quadrata “rivestite in cuoio”, la cui datazione non è contestata dalle parti (cfr. verbale del 10/09/2021) e che risultano realizzate per **CP_1** da terzi in data anteriore al conferimento dell’incarico **Parte_1**. Si consideri, ad esempio, il disegno tecnico prodotto come documento n. 2, datato 12/03/2005 e n. 6, datato 15/03/2004, entrambi riguardanti una maniglia dalla forma quadrata rivestita in cuoio; il disegno tecnico prodotto come doc. 10 e riguardante “maniglie pressofuse” parimenti di forma quadrata; nonché i cataloghi anteriori al 2004, dai quali emerge che la convenuta aveva in produzione maniglie quadrate e realizzava maniglie, in differenti forme geometriche, rivestite in cuoio. L’attore non ha quindi fornito prova delle specifiche soluzioni tecniche e progettuali adottate nella progettazione delle maniglie realizzate in esecuzione del contratto, né del fatto che tali soluzioni progettuali siano state replicate nelle maniglie successive (con mere varianti). Svolti tali rilievi, si osserva, poi, che, per quello che è possibile ricavare dalle fotografie del catalogo, le maniglie MN 2543 e MN 2542 presentano significative differenze dal punto di vista estetico e decorativo rispetto alle maniglie MN **CP-** e MN2024 di **Parte_1** mentre le maniglie di **Parte_1** hanno una superficie di vetro trasparente, le maniglie della convenuta **CP_1** hanno una superficie interamente decorata e non

trasparente; inoltre, nelle prime è visibile la “base” a forma di parallelepipedo, che consente di fissare la maniglia alla porta, elementi non sono presenti nelle maniglie **CP_1**

6. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite, complessivamente liquidate attese le difese sostanzialmente unitarie svolte dai convenuti, sono poste a carico dell’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da **Parte_1** nei confronti di **CP_1** e **Controparte_2**
- 2) condanna l’attore a rifondere ai convenuti in solido le spese di lite che si liquidano complessivamente ed unitariamente in € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e iva come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09/07/2026

Il Giudice estensore

Il Presidente

Idamaria Chieffo

Silvia Giani